DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1963

con cui si autorizza il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo a differire il ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali a quelli della tariffa doganale comune per quanto concerne alcuni pesci

(I testi francese e olandese sono i soli facenti fede)

(63/639/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 26,

Vista la decisione del Consiglio in data 24 settembre 1963 (1), in virtù della quale i dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabili alle ombrine, triglie, orate, ai dentici, alle cernie, ai pescecani (voce n. ex 03.01 B I c) sono sospesi totalmente fino al 31 dicembre 1963,

Viste le lettere in data 2 e 4 ottobre 1963 con cui il Regno del Belgio, e il Granducato del Lussemburgo, hanno chiesto l'autorizzazione di differire l'abbassamento, da effettuare in virtù dell'articolo 23 del Trattato, dei dazi applicabili nelle rispettive tariffe nazionali ai pesci summenzionati,

Considerando che l'entrata in vigore dei dazi doganali in questione ravvicinati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 del Trattato, a quelli della tariffa doganale comune, quali sono stati sospesi dalla decisione del Consiglio in data 24 settembre 1963, indurrebbe il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo a ridurre i dazi nazionali dal 4,5 % a 0 ;

Considerando che la sospensione totale e improvvisa del dazio doganale del 4,5 %, che costituisce l'unica protezione di cui benefica la pesca nazionale, determinerebbe sul mercato dell'U.E.B.L. un incremento della concorrenza di alcuni paesi terzi, in un periodo in cui i pescherecci della costa belga sono in fase di evoluzione ai fini della cattura di pesci pregiati, comprendenti in particolare le ombrine, le triglie e le orate ;

Considerando che tale misura inciderebbe precisamente su un settore della pesca particolarmente sensibile per la sua struttura artigiana ;

Considerando che è pertanto opportuno ammettere che il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo devono far fronte a particolari difficoltà ;

Considerando che per i pesci summenzionati le importazioni non rappresentano più del 5 % del valore delle importazioni effettuate dal Regno del Belgio e dal Granducato del Lussemburgo in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili i dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo sono autorizzati a differire, fino al 31 dicembre 1963, l'abbassamento da effettuare conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, degli attuali dazi della tariffa doganale a quelli della tariffa doganale comune, quali risultano dalla decisione del Consiglio in data 24 settembre 1963, per quanto concerne i seguenti prodotti : le ombrine, le triglie, le orate, i dentici, le cernie e i pescecani della voce n. ex 03.01 B I c.

I dazi per i quali il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo sono autorizzati a differire l'abbassamento, sono i dazi ravvicinati a quelli della tariffa doganale comune, non tenendo conto della suddetta decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo.

Bruxelles, il 19 novembre 1963.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

R. MARJOLIN

(1) Vedere pag. 2781/63 della presente Gazzetta Ufficiale.